


**CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI
del Veneto**

**FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
del Veneto**

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di
Lavoro per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE TESSILE,
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, BAMBOLE
GIOCATTOLE, PULITINTOLAVANDERIE,
OCCHIALERIA OTTICA**



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Carlo Moll' at the bottom left.

Il giorno 08 marzo 2021 in modalità videoconferenza

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, dal presidente regionale della Federazione Moda Giuliano Secco, con l'assistenza del Segretario Sergio Maset, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Luca Bertuola
- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon;
- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la FILCTEM – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;
- la FEMCA – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon e Carlo Nicolli;
- la UILTEC – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giampietro Gregnanin e da Leone Frigo;

Si è convenuto quanto segue:

Carlo Nicoll.

Stefano Zanon

RS

Art. 1
PROROGA CCRL 14 DICEMBRE 2016 E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 9
OTTOBRE 2017

Le parti convengono di prorogare sino al 28 febbraio 2022 gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017, già prorogati con l'accordo del 20 Dicembre 2018, sino al 28 febbraio 2021 e con l'accordo del 27 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021.

Art. 2 FONDI SECONDO LIVELLO SISTEMA MODA

Le parti, acquisita l'unificazione dei Fondi di secondo livello del Sistema Moda (TAC, Occhiali e Pulitintolavanderie) in un unico fondo di secondo livello denominato "Sistema Moda", invitano il Comitato di categoria a completare l'armonizzazione dei servizi offerti ad imprese e lavoratori. Si conviene altresì di mantenere la codifica per il versamento con il mod. B01 secondo gli attuali codici contratto.

Art. 3 DISCIPLINA PMI

Le parti si incontreranno durante la vigenza del presente contratto per discutere una regolamentazione regionale per le PMI sulla base del CCNL in essere.

Art. 4 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO

(sostituisce il precedente articolo 9 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 così come già modificato dall'art. 4 ACCORDO 27/2/2020)

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI.IN.VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni nonché dal verbale interconfederale regionale 29/1/2021 sulle obbligazioni alternative per il mancato versamento alla bilateralità regionale veneta)

L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. L'impresa che non aderisce e non opera il versamento a SANI.IN.VENETO è tenuta ad erogare - dal 1/1/2021 - al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. tale elemento è considerato fisso per ciascun livello di inquadramento, e corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito.

Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura altresì nei confronti dell'impresa medesima il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dal 1 Febbraio 2017, l'azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

15

[Signature]

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendenti in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Art. 5 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV

(sostituisce il precedente articolo 3.3 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 così come già modificato dall'art. 5 ACCORDO 27/2/2020)

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:

- erogazione al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di febbraio 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito;

- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.

Dal 1° febbraio 2017, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Art. 6 MODIFICA ALLEGATO 1

L'allegato 1, contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 modificato dall'accordo 27/2/2020 da consegnare a tutti i nuovi assunti, viene sostituito dall'allegato 1/2021

Carlo Mellè

Stefano

15

AS

Stefano

2/1

Stefano

Stefano

Stefano

Art. 7 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(sostituisce il precedente articolo 2 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 così come già modificato dall'art. 7 ACCORDO 27/2/2020)

Il datore di lavoro, dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2022, è tenuto a versare mensilmente e per 12 mensilità all'anno una quota di € 10 quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% la quota è fissata convenzionalmente in € 5 mensili.

La somma di € 10 (o di 5 € nel caso di part time come sopra definito) sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio. Nel caso di lavoratori inquadrati come apprendisti professionalizzanti la somma è indicata convenzionalmente in 5 €.

Per gli apprendisti duali (artt. 43 e 45 D.lgs.81/2015 e s.m.i.) si applica quanto previsto dall'accordo interconfederale del 1.10.2018 e s.m.i.

Il lavoratore in forza alla data del 1° gennaio 2017 ha espresso la propria scelta al datore di lavoro entro il 31 marzo 2017; per gli assunti successivamente al 1° gennaio 2017 tale scelta sarà comunicata entro 30 giorni dalla data di assunzione.

Il lavoratore è tenuto a compilare la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) a lui consegnata dal datore di lavoro.

La successiva comunicazione della scelta ad Ebav da parte del datore di lavoro verrà effettuata secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore. Al medesimo Fondo Ebav segnalerà tutte le informazioni utili per la costituzione della singola posizione individuale.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale.

Il versamento al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Le parti intendono supportare i lavoratori per far fronte ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell'artigianato e a questo scopo con il presente accordo stabiliscono una quota annua per il 2021 di 2,50 € a carico azienda per ogni lavoratore.

La quota di cui sopra dovrà essere versata dall'azienda, nelle modalità previste al co. 4 del presente articolo, in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuali di competenza del mese di maggio 2021.

Per i lavoratori assunti dal 1/3/2021 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (se successivo a maggio 2021)


Art. 8 ERT Elemento Regionale Transitorio

Resta inteso che con il presente accordo s'intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 1.1 del CCRL 14.12.2016 fino al 28.02.2022.

Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro la fine del mese di settembre 2021 per monitorare l'andamento del settore o prima in caso di rinnovo del CCNL.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



FILCTEM - CGIL VENETO

F.I.L.C.T.E.M. VENETO

Via Peschiera, 7-9
30174 MESTRE (VE)
Tel. 041-5497888 - Fax 041-5497851

CNA VENETO



FEMCA - CISL VENETO

Carlo Melloni



CASARTIGIANI DEL VENETO



UILTEC - UIL VENETO

Giuseppe Gregolin



ALLEGATO 1/2021 SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE
DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DI UN NUOVO DIPENDENTE

Con la sigla del CCRL Sistema Moda è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare.
Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.
Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta : nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale che erogherà l'INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato cui versare la quota di adesione contrattuale. Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Sulla base delle somme versate da parte del datore di lavoro sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.

Nel caso di mancata indicazione del Fondo o mancata restituzione del foglio allegato al datore di lavoro, la SV sarà considerata silente e pertanto saranno adottati per la scelta del Fondo i criteri stabiliti dagli accordi regionali vigenti.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

- Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo,137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it); la quota sarà trasmessa nel caso di adesione completa con versamento del TFR:

- Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Torino n. 151/B tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it/; facebook: [solidarietà veneto fondo](https://www.facebook.com/solidarieta_veneto_fondo))

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.

La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro 30 giorni una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

CCRL SISTEMA MODA ARTIGIANI 8 marzo 2021

pag 7/9

Carlo Moll.

Il/La

sottoscritto/sottoscritta

.....
Dipendente dell'azienda Con sede a

Sulla base di quanto previsto dal CCRL Sistema Moda intende destinare la quota di € 10 mensili (ridotti a € 5 nel caso di: part time pari od inferiore al 50%; apprendistato professionalizzante) al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:



- SOLIDARIETA' VENETO
- FON.TE (nel caso di adesione completa con versamento TFR)

Data.....

Firma



Carlo Melloni



NOTA A VERBALE FILCTEM CGIL

La Filctem CGIL prende atto dell'attuale indisponibilità di FONTE a ricevere la quota di adesione contrattuale.



M. 57 D'ALISI

Carlo Mell.

